

Danni da trasporto aereo, ammesso il foro italiano per la richiesta dei danni

Responsabilità e risarcimento

Sancita l'applicabilità della Convenzione di Montréal

Alessandro Benedetti
Dafne Tomasetto

In materia di giurisdizione, nel territorio della Ue, vige il regolamento 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale disciplina generale ammette, all'articolo 25, la proroga di competenza per volontà delle parti mentre per l'articolo 71 restano impregudicate le convenzioni di cui gli Stati membri siano parti contraenti, aventi a oggetto la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari.

In materia di contratti conclusi da consumatori, le disposizioni di cui al regolamento relative al foro, non si applicano, per espressa previsione normativa, ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Al proposito, si sottolinea che l'Italia, con la legge 12/2004, ha ratificato la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montréal nel 1999, applicabile al trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso o a titolo gratuito nel caso di trasporti effettuati da imprese di trasporto aereo.

Nel disciplinare la responsabilità del vettore, la convenzione elenca una serie di fattispecie specifiche, relative a danni derivanti da morte o lesione personale subita dal passeggero, dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati o della merce, da ritardo nel trasporto aereo.

Ai sensi dell'articolo 33, l'azione relativa a tale responsabilità è promuovibile, a scelta dell'attore, davanti al tribunale del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto o davanti al tribunale del luogo di destinazione. E a differenza di quanto statuito dal regolamento 1215/2012, la convenzione sancisce la nullità di clausole pattizie contenute nel contratto di trasporto o in accordi speciali conclusi anteriormente e verificarsi del danno, con cui si miri ad eludere le norme imposte dal trattato, sia relativamente alla legislazione applicabile che introducendo modifiche in materia di competenza giurisdizionale.

Del rapporto tra la normativa europea e le disposizioni di diritto internazionale, ai fini della rilevazione dell'eventuale nullità di clausole pattizie di proroga della giurisdizione, si è occupata la terza sezione della Corte di cassazione con ordinanza 6177/2024. Il caso oggetto della pronuncia trae origine da un contratto di trasporto concluso da privati, domiciliati in Italia, con una compagnia aerea, relativo a due voli internazionali, andata e ritorno tra Italia e Spagna. A seguito della cancellazione, senza alcun preavviso, di entrambi i voli, i passeggeri avevano agito in giudizio per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261/2004.

Le condizioni generali di trasporto, predisposte dalla compagnia aerea, includevano una clausola di proroga della giurisdizione che, pur facendo salvo quanto stabilito dalla convenzione o dalla legge applicabile, prevedeva il deferimento delle controversie giudiziarie all'autorità irlandese.

Alla luce di ciò, riconoscendo l'applicabilità della normativa europea di carattere generale di cui al regolamento 1215/2012, il Giudice di pace di Bologna aveva dichiarato

il difetto di giurisdizione in favore del tribunale irlandese.

Il Tribunale di Bologna, in sede d'appello, confermava tale decisione, escludendo l'applicabilità della Convenzione di Montréal, in ragione dell'assenza, tra le fattispecie di danno tipizzate nel trattato, di disposizioni specifiche relative alla cancellazione del volo.

Per tanto, coerentemente con la disciplina di cui al regolamento, si stabiliva la validità della clausola pattizia di individuazione della giurisdizione in Irlanda.

In sede di giudizio di Cassazione, la Suprema corte ha rigettato le argomentazioni dei tribunali di merito, sancendo l'applicabilità della Convenzione di Montréal, segnatamente nella parte in cui individua i criteri di collegamento per l'individuazione della giurisdizione ed esclude la validità di clausole contrarie, anche alla domanda di compensazione pecuniaria, e anche quando il danno sia derivato da cancellazione del volo.

La Corte ha evidenziato come sia la stessa norma europea, nel Considerando n. 35, a chiarire la propria non incidenza sui trattati internazionali stipulati dagli Stati membri riguardanti materie specifiche, oltre a prevedere all'articolo 71 una disposizione volta a dirimere eventuali conflitti nel caso di convenzioni di cui gli Stati membri siano parti, e che disciplinino la competenza giurisdizionale in materie particolari. Inoltre, l'ordinanza richiama la precedente pronuncia 3261/2020, mediante la quale le Sezioni unite avevano sottolineato l'incompatibilità con la ratio della Convenzione di Montréal dell'interpretazione che ne escludesse l'applicazione al caso di danni causati da soppressione del volo.

Invero, per quanto la convenzione fornisca un'elencazione delle categorie di fattispecie alle quali essa si applica, mancando di esplicitare il caso di danni causati da soppressione del volo, questi sono da considerare ricompresi nell'oggetto del trattato. Ciò in quanto tale casistica rappresenta la più grave ipotesi di inadempimento relativa al ritardo della complessiva operazione di trasporto dedotta in contratto.

All'applicabilità della Convenzione di Montréal consegue, anche nel caso in cui siano previste clausole pattizie derogatorie, l'invalidità di queste e la vigenza dei criteri di collegamento di cui all'articolo 33. Nella specie, qualora il contratto di trasporto sia concluso online da soggetti domiciliati in Italia ovvero abbia a oggetto voli aventi l'Italia come destinazione, il dettato normativo permette di affermare il radicamento della giurisdizione italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVISTA



RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

L'articolo costituisce un estratto del commento pubblicato su Il Mensile - Responsabilità e Risarcimento (direzione scientifica Mario Benedetti), parte integrante del Modulo24 Responsabilità e Risarcimento che si propone di affrontare, con taglio operativo, le problematiche di ordine tecnico che il professionista è chiamato quotidianamente ad affrontare e risolvere nell'ambito della responsabilità civile e del risarcimento del danno. Per consultare il Modulo24: <https://modulo24responsabilita.ilsale24ore.com>.